

Tariffa di Igiene Ambientale: i nodi vengono al pettine ...
Articolo di [Matteo Vagli](#) 22.06.2010

| [tariffa di igiene ambientale](#) | [Matteo Vagli](#) |

Sulla Tariffa di Igiene Ambientale i nodi vengono al pettine ...

di [Matteo Vagli](#)

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La competenza giurisdizionale. 3. L'applicazione dell'IVA. 4. Forma e contenuto dell'atto impositivo. 5. Conclusioni

1. Premessa

Se con la [sentenza della Corte Costituzionale n.238/09](#) si pensava che, fatta chiarezza sulla natura giuridica della Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'art.49 del D.Lgs22/97, le conseguenze da essa scaturenti sarebbero state univoche ed omogenee nella loro applicazione concreta, a distanza di quasi un anno dal quel provvedimento si può ben dire che sulla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti regna, forse ancor più di prima^[1], l'incertezza. Questa affermazione è, nei fatti, suffragata dai comportamenti e dalle decisioni contrastanti che i Soggetti istituzionali via via coinvolti nella procedura hanno tenuto, siano essi gli Enti impositori, i Gestori del servizio oppure addirittura le varie Magistrature che sono state chiamate, nel frattempo, a dirimere le controversie sorte.

Preso atto di questa situazione, non resta che fare alcune osservazioni di fondo partendo dal presupposto che se è vero che la Sentenza della Corte è, tecnicamente, una sentenza "interpretativa di rigetto" e che quindi il suo dispositivo, non cancellando alcuna norma dall'ordinamento giuridico, è vincolante soltanto per il giudice a quo che ha aperto il processo costituzionale, è, altresì, vero che la parte motivazionale del provvedimento è talmente precisa e chiara nel fornire la giusta interpretazione costituzionalmente orientata di una norma tacciata, se intesa in altro modo, di incostituzionalità che risulta assai arduo far finta che essa sia "tamquam non esset".

Tre sono le questioni da analizzare: la competenza giurisdizionale sulle controversie; l'applicazione dell'IVA; la forma e il contenuto necessario dell'atto con cui si chiede il pagamento della tariffa.

2. La competenza giurisdizionale.

Per lo meno su un aspetto pareva che non ci dovessero essere più dubbi, ovvero sul giudice competente a decidere le controversie. A tal fine è doveroso ricordare che oggetto del processo costituzionale è stata proprio la norma di carattere processuale che attribuiva la competenza alla giurisdizione tributaria. Sempre in quest'ottica, c'è anche da precisare che la stessa Corte Costituzionale, oltre alla nota sentenza del luglio scorso, ha pronunciato anche altre due ordinanze con il medesimo oggetto in quanto anche altri giudici a quo (tra cui le Sezioni unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza n.13894 del 15 giugno 2009) avevano rimesso alla Corte stessa la questione della legittimità costituzionale della norma di legge che attribuiva la competenza in materia alle Commissioni tributarie. Ed anche in queste due pronunce, la n.300 del 20.11.2009 e la n. 64 del 24.02.2010, la Consulta ribadisce il proprio precedente orientamento rigettando i ricorsi presentati.

Ebbene, nonostante ciò alcune questioni sono state di nuovo poste in via alternativa di fronte a giudici diversi senza che nessuno di essi dichiarasse la propria incompetenza.

E' il caso della richiesta della restituzione dell'Iva (argomento che nel merito verrà affrontato nel paragrafo seguente e che qui interessa solo da un punto di vista giurisdizionale): a prescindere anche dall'esito contrapposto del ricorso, ci sono state due sentenze, una emanata dal Giudice di Pace di Venezia in data 18 settembre 2009 e una emanata dalla Commissione tributaria regionale toscana in data 27 gennaio 2010 che hanno entrambe deciso su un ricorso presentato per la restituzione dell'Iva pagata[2].

Ora è superfluo dire che una delle due sentenze è stata pronunciata in carenza di giurisdizione, ma sullo stabilire quale essa sia i pareri sono discordanti.

Da un lato c'è chi sostiene che il discrimine stia nell'avvenuto pagamento non dovuto dell'IVA e nel difetto di soggettività passiva del consumatore finale; di conseguenza la rispettiva azione ricadrebbe nella competenza del giudice ordinario quale ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c. e non avrebbe a che fare con alcun rapporto di carattere tributario che ci sarebbe, invece, tra l'Ente Gestore che riceve l'Iva dal consumatore finale e l'Erario a cui quell'Iva deve essere riversata. Se, invece, al contrario, il pagamento non fosse ancora avvenuto e si contestasse o l'an o il quantum, allora la competenza spetterebbe alle Commissioni tributarie che, incidenter tantum, sarebbero anche chiamate a decidere sulla debenza o meno dell'IVA.

Dall'altro lato, invece c'è chi sostiene che la Corte costituzionale non abbia effettuato distinguo all'interno della materia e che quindi essa sia interamente devoluta alla competenza del giudice tributario a prescindere dal fatto che si richieda o meno un pagamento già effettuato. A sostegno di tale tesi viene anche citata la motivazione dell'ordinanza del giugno scorso con cui la Corte di Cassazione, a sezioni unite, aveva rimesso la questione di legittimità costituzionale culminata con l'ordinanza di rigetto n. 64/2010 sopra citata. In essa si afferma che " La questione [della competenza di giurisdizione] è rilevante nel presente giudizio, trattandosi di stabilire a quale giudice sia devoluta la giurisdizione sulle controversie relative alla debenza della tariffa de qua, che la norma sospetta di incostituzionalità attribuisce espressamente al giudice tributario, per cui queste Sezioni Unite, dovendo applicare la legge, non avrebbero altra possibilità che dichiarare nel caso la giurisdizione del giudice tributario. Non vi è spazio infatti, stante il carattere esplicito della citata disposizione per una interpretazione della stessa che sia costituzionalmente orientata, perché siffatto tipo di interpretazione si tradurrebbe nel caso di specie in una vera e propria "interpretatio abrogans" che esula dai poteri di questo giudice"[3].

Sotto un analogo punto di vista, è interessante anche l'ordinanza n.300/09 della Corte Costituzionale, già sopra citata, in quanto mette in luce una contraddizione in cui sarebbe incorsa la Commissione tributaria regionale Toscana nella trasmissione del giudizio di incostituzionalità.

Il giudice toscano, infatti, mentre dichiarava impugnabile ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 546/92 un avviso di pagamento di saldo per l'anno 2006 recapitato dal Gestore ad un utente (in questo riformando il giudizio di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Prato che aveva dichiarato inammissibile il ricorso) ritenendolo assimilabile ad un atto di imposizione, solleva la questione di legittimità costituzionale della devoluzione al giudice tributario delle controversie in materia di smaltimento di rifiuti.

E la Corte Costituzionale risponde al quesito dicendo che " il giudice tributario a quo, con l'indicata dichiarazione, ha implicitamente affermato la propria giurisdizione facendo così applicazione del denunciato secondo periodo del comma 2 dell'art.2 del D.lgs.546/92 e rendendo conseguentemente irrilevante la sollevata questione. Inoltre la qualificazione, nella stessa ordinanza di remissione dell'avviso di pagamento della Tia sia come atto di imposizione sia come richiesta di un corrispettivo

privatistico è intrinsecamente contraddittoria tanto da rendere la sollevata questione manifestamente inammissibile anche sotto questo profilo”.

Per chiudere l'argomento, non bisogna sottacere che la corretta attribuzione della competenza giurisdizionale non è affatto questione meramente teorica dedicata esclusivamente alle sottili disquisizioni giuridiche, ma ha una rilevanza pratica notevolissima: basti pensare semplicemente ai tempi entro cui deve essere proposto l'eventuale ricorso che sono estremamente diversificati nei due riti giudiziari.

Fermo restando che chi scrive propende per la seconda opinione sopra riportata in virtù della mancanza di distinguo effettuata dalla norma di legge ritenuta costituzionalmente legittima, sarà anche in questo caso, forse, la Corte di Cassazione a fugare ogni dubbio mediante una richiesta esplicita del Regolamento preventivo di giurisdizione.

3. L'applicazione dell'IVA.

Non c'è dubbio che l'aspetto che ha maggiormente catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione è stata l'applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto alle fatture relative alla TIA. È noto il ragionamento della Corte Costituzionale secondo cui se la TIA ha natura tributaria e rappresenta una variante della TARSU, allora ne consegue che ad essa risulta inapplicabile l'IVA con l'abbattimento del 10% del costo da pagare.

A fronte di questa affermazione di principio si è aperto un dibattito che ha visto i Gestori prendere una posizione attendista e chiedere agli Organi legislativi e di Governo nazionali un intervento normativo che, al momento, non esiste ancora. Si parla, infatti, di "vuoto normativo" da colmare con un intervento ad hoc, di impossibilità ad eliminare l'Iva sulle fatture in emissione in mancanza di una disposizione specifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, di non vincolatività della sentenza della Corte in quanto interpretativa di rigetto e come tale vincolante solo per il giudice a quo, di posizione diversa espressa dai Giudici di Legittimità (Corte di Cassazione), gli unici in grado di "interpretare" il diritto vivente.

Tali affermazioni paiono minate da una contraddizione di fondo. Appare, infatti, difficile conciliare l'idea secondo cui si sarebbe creato un vuoto normativo da colmare con un provvedimento ad hoc (sia esso normativo o soltanto amministrativo), con quella secondo cui quanto stabilito dalla Corte non avrebbe valore vincolante nella sua operatività. In altri termini o la sentenza della Corte ha cambiato qualcosa le cui conseguenze, positive o negative che siano, devono essere, in qualche modo, normate (si badi bene: ciò che deve essere normato sono le conseguenze operative che si sarebbero create a seguito della Sentenza e non un vuoto preesistente ad essa!!) oppure essa, in quanto non vincolante, ha lasciato tutto invariato senza bisogno di alcunché.

Se si propende per la prima interpretazione proposta, non si può non fare i conti con l'attualità, ovvero con il panorama normativo al momento esistente ed immediatamente applicabile nell'attesa del famigerato intervento normativo che disciplinerà quelle conseguenze che adesso, si ribadisce, non possono non trovare applicazione.

E proprio sul piano della stretta attualità è da poco passato il termine del 30 aprile, ovvero quello entro cui i Comuni dovevano approvare il Bilancio Comunale (D.M. 17 dicembre 2009). Bisognava, infatti stabilire se la Tia doveva essere iscritta in Bilancio quale entrata tributaria e con quale tariffa per l'anno in corso. Naturalmente uno dei corollari di questa scelta era il continuare o meno a fatturare direttamente agli utenti l'IVA. A tal proposito, la stessa ANCI aveva adottato una circolare (la n.15 del 2 marzo scorso) con cui si chiariva che la Tia doveva rientrare in pieno nel bilancio comunale sotto

forma di entrata tributaria con la necessità di adeguare la tariffa in modo tale da coprire i costi del servizio. Sulla stessa lunghezza d'onda sembra essere anche l'Agenzia delle Entrate che ad un interpellato proposto da una Società Gestore del servizio ha risposto che il servizio rifiuti " risulta escluso dall'ambito di applicazione IVA anche sotto il profilo degli obblighi strumentali connessi".

Ebbene, basta sfogliare le cronache dei giornali locali oppure fare una piccola ricerca nella rete internet per vedere come i vari Comuni abbiano usato soluzioni differenti[4].

A questi comportamenti difformi e disomogenei risponde in maniera altrettanto dissimile anche la giurisprudenza che, come già sopra anticipato, fornisce due pronunciamenti nel merito diametralmente opposti nel giro di pochi mesi: secondo il Giudice di pace di Venezia (settembre 2009) l'Iva pagata andrebbe restituita in quanto non applicabile al caso di specie, mentre secondo la Commissione tributaria regionale Toscana (gennaio 2010) "deve ritenersi applicabile l'IVA al corrispettivo dovuto per l'espletamento di un servizio, ancorché di interesse pubblico, in regime di impresa".

Se i suddetti pronunciamenti hanno avuta parecchia eco, non si capisce perché altrettanta non ne ha avuta una recentissima sentenza, a Sezioni Unite, della Corte di Cassazione ([sentenza n. 8313 dell'8 aprile 2010](#)) che nel giudicare illegittima la determinazione della tariffa fatta dallo stesso Gestore e non dai singoli Comuni fa una affermazione tanto sibillina quanto chiara dicendo che il suddetto errore (la delega a determinare la tariffa) sarebbe sorto dal dubbio, risolto poi dalla Corte Costituzionale, sulla natura tributaria o meno della Tia alla stessa stregua di quanto è avvenuto con l'erroneo assoggettamento della Tia all'Iva[5]: tale inciso, sia pur nella sua stringatezza ed incidenter tantum, sembra affermare in modo inequivocabile il pensiero della Suprema Corte.

Giova anche precisare che il mancato assoggettamento della Tariffa all'Iva può risultare una c.d. "vittoria di Pirro" nel momento in cui quei Comuni che hanno deciso di eliminarla hanno, contestualmente, deciso un aumento della tariffa tale da coprire i costi che, a quel punto, il Comune direttamente dovrà pagare al Gestore del servizio. E quest'ultimo non potrà che fatturare al Comune stesso il costo del servizio svolto, naturalmente maggiorato di IVA.

Se quanto detto è vero, si capisce come il problema dell'applicazione dell'Iva sia da valutare non in chiave singola ma quale mera conseguenza di un ragionamento più ampio teso a chiarire, in primo luogo, le nuove modalità di definizione dei rapporti giuridici ed economici tra contribuenti, Ente impositore e Società affidataria dello svolgimento del Servizio[6].

Necessaria appare, quindi, una riflessione sui contenuti minimi che le c.d "bollette" che i soggetti Gestori hanno fin qui inviato agli utenti dovranno avere in base all' "ovvio corollario che, avendo natura tributaria, devono possedere i requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi"[7]

4. Forma e contenuto dell'atto impositivo.

Ed è proprio quella sopra enunciata la vera novità rivoluzionaria apportata dalla sentenza della Corte in grado di cambiare il "modus operandi" della gestione della tassa/tariffa sia da parte dell'Ente impositore sia da parte di chi materialmente svolge il servizio. Si tratta, in sostanza, di cambiare radicalmente un vestito e di sostituirlo con un altro: non si applicano più certe regole di natura privatistica, ma si applicano i principi tipici del diritto tributario degli Enti locali con la conseguente rimodulazione dei rapporti giuridici ed economici tra Ente impositore, titolare del tributo e soggetto attivo del rapporto tributario, contribuente, soggetto passivo del rapporto, e Gestore che svolge, per conto del Comune, il servizio e che solo con quest'ultimo ha rapporti.

In questo senso va anche la circolare dell'ANCI del marzo scorso già citata dove si invitavano i Comuni a considerare la Tia un tributo a tutti gli effetti e quindi:

- ad iscrivere la relativa entrata tra quelle tributarie dell'Ente da far confluire direttamente nella tesoreria comunale;
- a versare al Gestore del servizio la remunerazione per l'attività svolta che diventa, sul bilancio comunale, un'uscita di parte corrente;
- ad apportare modifiche al Regolamento comunale sulla TIA in modo tale da renderlo conforme alla sua nuova natura giuridica nel rispetto delle normative vigenti in materia di tributi locali (art. 1, comma 161 e seguenti, della [L.296/06](#))^[8].

Tutto ciò comporta che gli atti con cui verranno richieste le prestazioni tributarie ai contribuenti non potranno più essere quelli usati finora, ma dovranno avere una forma e un contenuto diverso a partire dagli elementi in fatto e in diritto che giustificano la pretesa dell'Ente come l'identificazione dell'immobile, la categoria tariffaria in funzione dell'attività svolta, il numero degli occupanti, gli importi richiesti. Inoltre dovranno essere presenti tutte le informazioni di cui al comma 2 dell'art.7 dello Statuto dei diritti del Contribuente ([L. 212/00](#)) ovvero l'Ufficio presso cui ottenere informazioni complete in merito all'atto comunicato ed il responsabile del procedimento, l'Autorità amministrativa a cui è possibile richiedere l'esame in autotutela, il giudice competente a dirimere la controversia e le modalità per ricorrere.

E quello che potrà accadere in caso di mancato rispetto di forme e contenuti di questi atti lo ha già reso noto la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia che, con sentenza n. 27 del 15 febbraio 2010, ha dichiarato nulle le fatture con cui una Gestore chiedeva direttamente ai contribuenti il pagamento del servizio reso.

Ora, se è vero che siamo di fronte soltanto ad un primo grado di giudizio e ad una pronuncia isolata, è anche vero che non bisogna affatto sottovalutare la chiarezza con cui sono stati portati a compimento tutta una serie di principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale e, in parte, già delineati anche dalla giurisprudenza di legittimità^[9].

Ineccepibile, infatti, appare il disposto del Giudice emiliano quando afferma che " il Gestore, per quanto riguarda la Tia si sostituisce al Comune nell'attività di accertamento, riscossione e contenzioso (in quest'ultimo caso non in via esclusiva). Il Gestore è uno dei tanti soggetti, di cui all'art.52 del D.lgs. 446/97, a cui sono affidate talune attività dei tributi comunali. Il Comune, quindi, quale ente impositore, non è estraneo al ricorso in quanto portatore di propri interessi che non necessariamente coincidono con quelli del Gestore. Con la fattura il Gestore deve solo e solamente rispettare le regole fissate, contenute nel regolamento della Tia, nella Convenzione e nelle leggi. Quelle regole, insomma, dettate e contenute nella [sentenza n.238/09](#) della Corte costituzionale. La fattura, inoltre, deve contenere tutti gli elementi di un atto tributario, sempre secondo il criterio dettato dalla Corte".

Altrettanto ineccepibile appare anche un altro passaggio fondamentale della parte motivazionale: "Le bollette/fatture della TIA, pertanto, debbono possedere i requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi. A tal proposito, oltre alle disposizioni contenute nel D.Lgs 546/92 e dello Statuto dei diritti del contribuente ([L.212/00](#)), si deve far riferimento, come afferma la Corte, alle disposizioni relative agli atti impositivi. La fattura/bolletta non è un atto impositivo. Diventa tale quando contiene la TIA. Non essendo un atto tributario tipico, va integrato con i requisiti richiesti per gli atti tributari..... [a tal proposito il Giudice riporta testualmente l'art. 1 comma 162 della [L.296/06](#)]..... In materia di riscossione la cartella di pagamento (art. 25 DPR 602/73 e decreti ministeriali di attuazione) deve

contenere, tra l'altro, l'intestazione del responsabile del procedimento, l'iscrizione a ruolo, e di quello di emissione e di notificazione della stessa, le conseguenze connesse all'inadempimento dell'obbligazione risultante dal ruolo, le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, eccetera.

La fattura/bolletta, ai fini della sua qualificazione di atto tributario, deve essere integrata necessariamente con i requisiti innanzi citati..... Il Gestore, con la fattura opposta, non tiene conto di tutto ciò, della forma e degli elementi dichiarati obbligatori della Corte!".

5. Conclusioni.

Pare, quindi, evidente che il problema della normazione in materia di Tariffa di igiene ambientale vada ben oltre la mera e semplice disapplicazione dell'Iva alla Tariffa. In altri termini ciò che si vuol dire è che in quei Comuni dove non è cambiato niente rispetto al vecchio modo di fatturare nell'attesa di buone novelle, il problema principale non sarà tanto quello di mantenere l'Iva sulla tariffa quanto quello di vedersi dichiarata nulla la richiesta di pagamento inoltrata dal Gestore. La vera difficoltà consiste, infatti, nell'adeguamento del sistema ad un panorama di regole completamente difformi rispetto a quelle applicate finora e non nell'abbattimento delle tariffe del 10% qualora questo, alla fine, risulti davvero effettivo. Sotto questo aspetto, il cambiamento riguarda tutti e, di fronte ad esso, risulta difficile per il contribuente giustificare comportamenti diversi e disomogenei: non è, infatti, solo questione puramente formale ricevere una semplice fattura o un atto tributario in quanto le garanzie che l'ordinamento pone avverso questi due atti sono di gran lunga differenti tra di loro.

Da ultimo, giova rimarcare come, da un punto di vista strettamente legislativo, nella materia dei rifiuti siamo giunti ad un punto di non ritorno: bisognerà, alla fine, scegliere se davvero si vorrà far pagare gli utenti in base al "consumo effettivo" di rifiuti prodotto alla stessa stregua degli altri servizi pubblici essenziali (acqua, luce e gas) oppure prendere atto dell'impossibilità materiale di ciò e considerare il ciclo dei rifiuti nell'alveo del prelievo tributario. Non è infatti sufficiente scrivere in una norma (art.238 [D.lgs 152/06](#)) che la tariffa, comunque denominata, è il corrispettivo di un servizio se questo, poi, rimane solo una mera enunciazione di principio fine a se stessa e rimangono in piedi per decenni disposizioni transitorie, peraltro dissimili (si ricorda che la gran parte dei Comuni, soprattutto di piccole dimensioni, hanno ancora la vecchia TARSU!!), che generano una situazione di assoluta confusione ed incertezza. E' giunto il tempo della chiarezza e delle scelte.

[1] nel senso che neanche la definitiva e chiara risoluzione della vexata quaestio della natura giuridica è risultata determinante.

[2] Da resoconti della stampa locale è emerso che , con il medesimo oggetto, è in corso a Trento un processo davanti al Giudice di Pace locale che, nell'udienza del 10 maggio 2010, si è riservato di decidere circa l'eccezione di competenza sollevata, mentre la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con sentenza n.27 del 15 febbraio 2010 ha dichiarato la propria competenza a giudicare anche sulla spettanza o meno dell'Iva all'interno di un giudizio prospettato più ampio (la questione era stata posta in via subordinata).

[3] L'ordinanza è la n. 13894 del 15 giugno 2009 già sopra citata.

[4] Per rimanere alla realtà toscana, si cita "la Nazione" del 20 maggio 2010 dove la Società Quadrifoglio, gestore del servizio per il Comune di Firenze e altri nei dintorni dichiara che non cambierà nulla nella fatturazione in emissione nell'attesa di chiarimenti normativi, oppure il sito della

Società ASM che svolge il servizio per i Comuni di Prato e dintorni dove sotto la voce Tia Comune di Prato si dice testualmente che "ASM ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale n° 238/2009 di conseguenza non è stata applicata l'IVA". Da precisare che la medesima Società non fa la medesima comunicazione sotto le voci Tia applicate negli altri Comuni pratesi: forse che in quei Comuni non vi è stato quell'adeguato passaggio della Tia in Bilancio che, invece, è avvenuto per il Comune di Prato?.

[5] "Per la stessa ragione la TIA è stata erroneamente assoggettata ad IVA" queste sono le parole testuali che usa la Corte riportate all'interno di una parentesi.

[6] A tal proposito si legga quanto già scritto in precedenza e pubblicato su "Fiscooggi" del 9 settembre 2009: "Consulta: la Tia è un tributo. Conseguenze ancora da smaltire".

[7] Così si esprimeva testualmente la Corte Costituzionale con la sentenza del luglio scorso n.238/09.

[8] Bisognerà, pertanto, prevedere, dove mancante, la modalità di determinazione della tariffa e l'individuazione dei parametri da applicare conformemente al principio del c.d. "metodo normalizzato" che ripartisce la tariffa su un sistema presuntivo basato su indici quali la superficie occupata o il numero degli occupanti o la tipologia di attività gestita. Alla stessa stregua il Regolamento dovrà definire il numero delle rate con cui i cittadini dovranno pagare la tassa, le relative scadenze e, soprattutto, le procedure di riscossione volontaria o coattiva.

[9] Si veda a proposito la sentenza n. 17526 del 09.08.2007 della Corte di Cassazione. Da notare anche come la stessa Corte con l'ordinanza n.13894 del 15 giugno 2009, già più volte citata, avesse messo in dubbio il precedente pronunciamento proprio in virtù del ripensamento sulla natura giuridica della Tariffa, motivo per cui rimetteva la questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale. Ma, avendo quest'ultima, rigettato l'istanza proposta, viene riconfermata l'attualità della massima della Suprema Corte espressa nel 2007.

(da www.altalex.it)